

L'interpretazione dell'Ance, condivisa dal welfare, sul nuovo obbligo in vigore dal 1° ottobre

# Badge invisibile nei cantieri edili

*I lavoratori sono tenuti a esibirlo soltanto dietro richiesta*

DI DANIELE CIRIOLI

I lavoratori occupati nei cantieri edili dovranno essere muniti del tesserino di riconoscimento, senza tuttavia doverlo necessariamente indossare in maniera visibile. L'obbligo dell'esposizione sancito dalla disciplina normativa, infatti, deve essere inteso come immediata disponibilità del cartellino, (che sia cioè in possesso del lavoratore) il quale dovrà esibirlo contestualmente alla richiesta. È questa l'interpretazione che il ministero del lavoro, su proposta dell'Ance, ha condiviso e che fornirà nella circolare di prossima emanazione in merito al nuovo obbligo previsto dal pacchetto Bersani.

**Lotta al lavoro nero.** L'obbligo del cartellino nei cantieri edili è una delle misure introdotte dal dl n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, a contrasto del lavoro nero. È disciplinato dall'articolo 36-bis (comma 3), che introduce la novità con decorrenza dal 1° ottobre 2006. In particolare, la norma stabilisce che nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le

## Il badge personale

<b>Il nuovo obbligo</b>	I datori di lavoro devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento. I lavoratori autonomi devono provvedervi per proprio conto
<b>Chi interessa</b>	I lavoratori dipendenti e autonomi che operano nei cantieri edili
<b>Il tesserino</b>	Non è previsto un modello specifico, ma il tesserino deve essere corredato di fotografia e riportare le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
<b>Le modalità</b>	Il tesserino non deve necessariamente essere visibile, ma deve essere esibito contestualmente alla richiesta
<b>Entrata in vigore</b>	L'obbligo entra in vigore il 1° ottobre 2006

generalità del lavoratore nonché l'indicazione del datore di lavoro.

L'obbligo ricade anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

**Non solo le imprese edili.** Quanto al campo di applicazione, l'obbligo è circoscritto ai cantieri edili (cioè, nell'ambito di tali cantieri). Ma riguarda tutto il personale occupato di tutte le imprese che operano nei cantieri edili e, quindi,

anche di quelle non caratterizzate dall'esercizio di attività edile. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono derogare al tesserino se, in alternativa, su apposito registro vidimato preventivamente dalla direzione provinciale del lavoro e da tenersi sul luogo di lavoro, provvedono ad annotare quotidianamente gli estremi del personale impiegato nei lavori.

**Il tesserino non deve essere esposto.** La legge non richiede formati o modelli particolari per il car-

tellino; pertanto, è nella discrezionalità dell'impresa predisporre il tesserino nella forma che ritenga più opportuna. A facilitare il compito, almeno con riferimento alle imprese del settore edile, si stanno proponendo le casse edili provinciali che offrono il rilascio del badge al personale denunciato ai fini contributivi. L'adempimento appare semplificarsi a seguito delle prime indicazioni ministeriali. Secondo quanto riferisce l'Ance, infatti, il ministero del lavoro sta predisponendo una circolare esplicativa su tutte le misure del pacchetto Bersani e, a proposito dell'obbligo del tesserino, sembra abbia condiviso l'interpretazione secondo cui l'obbligo di esposizione di tale documento debba essere inteso come immediata disponibilità del cartellino. Ciò significa, in altre parole, che il tesserino deve essere tenuto dal lavoratore con sé, ma non necessariamente indossato in maniera visibile. In caso di richiesta, però, il lavoratore deve contestualmente provvedere alla sua esibizione, per non incorrere e/o far incorrere il proprio datore di lavoro in sanzione.

**Responsabilità e sanzioni.** Si ricorda, infine, che sulla re-

sponsabilità del nuovo obbligo la normativa distingue due ipotesi: se nel cantiere opera un solo datore di lavoro o un solo lavoratore autonomo, dell'obbligo risponde direttamente il datore di lavoro o il lavoratore autonomo; se invece, contemporaneamente, sono presenti più datori di lavoro o più lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido anche il committente dell'opera. Il nuovo adempimento contempla una specifica disciplina sanzionatoria che va a colpire sia i datori di lavoro che i lavoratori indisciplinati.

Nel primo caso, i datori di lavoro che omette la consegna ai propri dipendenti della tessera di riconoscimento o, in alternativa per il caso previsto, che ometta di istituire e aggiornare il nuovo registro di cantiere è punito con la sanzione amministrativa variabile in misura da 100 a 500 euro per lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore, munito della tessera di riconoscimento, non provveda a esibirla su richiesta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da 50 a 300 euro. In entrambe le violazioni è esclusa la procedura di diffida.